

## Privacy e GDPR negli studi professionali (e legali) – Parte 1 – Ruoli principali

*Come si applica in concreto il GDPR negli studi professionali, fra cui gli studi legali?*

*Parte 1: Chi sono il titolare, il responsabile e i soggetti autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali?*

L'individuazione dei **ruoli in materia di trattamento e protezione dei dati** deve essere definita e trasparente tanto all'interno quanto all'esterno dello studio professionale, in primo luogo nei rapporti con i clienti, con gli altri professionisti, con i dipendenti e i fornitori di servizi.

Le figure principali previste dal GDPR sono le seguenti:

**“titolare del trattamento”**, soggetto che *“determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”* (articolo 4, n. 7 GDPR);

**“responsabile del trattamento”**, soggetto che *“tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”* (articolo 4, n. 8 GDPR);

**“autorizzato al trattamento”**, soggetto che tratta i dati personali *“sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”* (articolo 4, n. 10 GDPR).

\*

Di regola riveste la figura del **titolare del trattamento** il titolare dello studio o l'associazione professionale o la società tra professionisti, in quanto è a livello apicale che, anche grazie a una visione d'insieme, possono essere e sono in concreto determinati *“le finalità e i mezzi del trattamento”*.

**Con riferimento agli avvocati**, nel proprio chiarimento al Consiglio Nazionale Forense n. 22457 del 2004, il Garante italiano aveva precisato che *“Quando l'attività è svolta in forma societaria o da un'associazione professionale o da una società tra avvocati, il titolare è l'entità nel suo complesso. In questo caso, gli adempimenti previsti dal Codice (Privacy, n.d.r.) vanno pertanto attuati in termini unitari, evitando la loro frammentazione o ripetizione a cura dei singoli professionisti”*.

Nulla vieta che più soggetti condividano tale **responsabilità programmatica e**

**organizzativa**, nel qual caso si avranno più **contitolari**; la contitolarità prescrive, tra l'altro (articolo 26 GDPR):

- un *“accordo interno”* che determini *“le rispettive responsabilità”* il cui *“contenuto essenziale”* dev'essere *“messo a disposizione dell'interessato”*;
- il diritto dell'interessato *“di esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento”*.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense (Commissione Privacy, 22 maggio 2018), il conferimento di **procura alle liti** a più avvocati determinerebbe la contitolarità del trattamento dei dati personali; tuttavia, a rigore, ciò dovrebbe avvenire solo qualora i codifensori abbiano *davvero* condiviso la determinazione di finalità e mezzi del trattamento: in difetto, si dovrebbero avere un titolare e uno o più autorizzati/incaricati, ancorché tutti procuratori alle liti.

\*

Negli studi professionali accade sovente che il **trattamento** dei dati venga **effettuato**, oltre che dal titolare, anche da altri soggetti **per conto del titolare** – i *“responsabili del trattamento”* previsti dall'articolo 28 GDPR. Si tratta di figure esterne rispetto allo studio, diversamente da quanto stabiliva il Codice Privacy, che contemplava la figura del responsabile interno.

**Con riferimento agli avvocati**, secondo il Consiglio Nazionale Forense sarebbero responsabili del trattamento il mero domiciliatario, il contabile dello studio, il consulente del lavoro, i fornitori di servizi digitali, i **conservatori di documenti informatici**. Su quest'ultimo punto si rinvia al precedente articolo sul rapporto fra il trattamento dei dati personali e l'utilizzo di sistemi informatici di *“cloud”*, consultabile al seguente link:

<https://www.storaristudiolegale.it/blog/gdpr-l-avvocato-puo-usare-dropbox-31>

Per **ciascun** responsabile, il titolare – quindi, anche l'avvocato – deve predisporre un contratto o un atto di nomina *“che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”* (articolo 28 GDPR).

\*

Inoltre, operano negli studi professionali le **persone** che agiscono **sotto l'autorità del titolare o di responsabili del trattamento** nel rispetto delle istruzioni fornite da questi ultimi: si tratta dei soggetti **autorizzati (incaricati** secondo il Codice Privacy) – per solito collaboratori, dipendenti, professionisti *of counsel*, stagisti e altri tirocinanti.

L'autorizzato/incaricato *“non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”* (articolo 29 GDPR), dal che deriva l'**onere** per titolare e responsabile di fornire precise istruzioni per iscritto e di conservare la **prova** del proprio adempimento.

**In ambito forense**, sono tipicamente autorizzati/incaricati i collaboratori avvocati (che ovviamente non siano contitolari) e i collaboratori praticanti, abilitati al patrocinio o meno.

Al riguardo il Garante italiano aveva precisato, con il citato chiarimento al Consiglio Nazionale Forense n. 22457 del 2004, che *“Tutte le persone fisiche che hanno accesso ai dati a vario titolo (avvocati, praticanti, collaboratori e personale amministrativo) devono essere designate per iscritto quali incaricati del trattamento. L'atto di designazione, da parte del titolare o dell'eventuale responsabile, deve individuare l'ambito del trattamento consentito agli incaricati, i quali devono attenersi alle istruzioni impartite”*.

\*

Il *take home message* è che gli obblighi derivanti dalla normativa in ambito di *privacy* impongono allo studio professionale e legale di **riflettere sulla propria organizzazione e sui propri processi** al fine di individuare i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e formalizzare i rispettivi ruoli nei termini e con le modalità del caso, il tutto a garanzia della *compliance* – *in primis* a favore degli interessati ma anche per migliorare il proprio standard professionale e per non incorrere in sanzioni.

\*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link:

<https://www.storaristudiolegale.it/posts>